

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donnineassociati.it



Carrara, 11 febbraio 2020
DF/

Spett.le

RITENUTE IN CASO DI APPALTI

Segnaliamo in sintesi le **novità introdotte dal D.L. n. 124/2019** in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

La norma è piuttosto complessa e richiede approfondimenti specifici; per chi è interessato o non avesse già provveduto, sarà comunque necessario rivolgersi *in primis* al **Consulente del Lavoro**.

Viene in sostanza previsto che il **committente**:

- che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente,

ha **l'obbligo** di richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

Le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie a tal fine devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla relativa scadenza, le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie trasmettono al committente:

- le deleghe di pagamento
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio nel mese precedente, con:

- il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera o servizio.

In caso di mancata trasmissione dei dati o di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera), dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora non richieda la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali, oppure non proceda al blocco dei pagamenti di cui sopra al ricorrere delle relative circostanze, il committente dovrà pagare una somma pari alla **sanzione** irrogata all'appaltatore per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza alcuna possibilità di compensazione.

Gli obblighi del Decreto Fiscale non si applicano a quegli appaltatori in grado di ottenere una sorta di certificazione "di affidabilità" da parte dell'Agenzia delle Entrate.

* * * *

Siamo a disposizione per quanto rientri nelle nostre competenze, ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini